



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 188/2026

nel giudizio nel giudizio in materia di pensione iscritto al **n. 70081**
promosso da:

L. S., (C.f. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale
allegata al ricorso, dall'avv. Claudio Fatta con studio in Palermo nella
Via Trinacria n.23, ove è elettivamente domiciliato, PEC
"claudiofatta@pec.it"

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall'avv. Tiziana G. Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e
dall'avv. Francesco Velardi

e

Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale, costituita
mediante il Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio
contenzioso trattamento economico

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 29 maggio 2026, come da
verbale di udienza;

FATTO

I)- Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente L. S. ha premesso:

a)- di essere stato militare della Guardia di Finanza, arruolatosi il 15.04.1976 e destituito il 31.05.2004 dopo avere maturato 28 anni, 1 mese e 16 giorni di servizio ai fini previdenziali;

b)- il 04.04.2018 il sig. L. ha presentato domanda n.2091776400184 di pensione di privilegio;

c)- nel 2019 gli è stata riconosciuta la pensione privilegiata di ottava categoria, giusto verbale CMO n.9269 del 2018, determinata in Euro 6.593,04;

d)- il trattamento pensionistico è stato erroneamente quantificato, poiché non è stata applicata la maggiorazione di cui all'art. 67, comma 3, DPR 1069/1972;

e)- tale disposizione, invece, va applicata alla fattispecie odierna; infatti, il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell'accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Invero, il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità bensì destituito;

f)- dopo ampie argomentazioni giuridiche, anche in virtù di un precedente giurisprudenziale, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato percentualista con

riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 dell'art.67 DPR n.1092/1973;

-per l'effetto condannare l'INPS a procedere alla riliquidazione della pensione, sin dall'originaria decorrenza (maggio 2018), nonché a corrispondere al ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l'importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre aumenti perequativi come per Legge e con la rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo;

-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

II)- L'INPS ha dedotto la correttezza del suo operato, considerato che la liquidazione è avvenuta sulla base del provvedimento della Guardia di Finanza; ha comunque contestato le tesi del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

III)- La Guardia di Finanza, dopo una dettagliata ricostruzione delle vicende lavorative e pensionistiche del L., ha contestato, anche sulla base di precedenti giurisprudenziali, tutte le argomentazioni giuridiche del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

IV)- Dopo il deposito di documentazione, all'udienza del 29 maggio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

La questione, su cui verte il presente giudizio, consiste nel verificare

se l'art. 67, comma 3, DPR 1092/1973 sia applicabile nei confronti del militare cessato dal servizio con più di quindici anni di anzianità (nella specie, 25 anni, 7 mesi e 16 giorni come da decreto n. 1414 del 7 maggio 2019 della Guardia di Finanza), allorché la cessazione sia avvenuta per motivi diversi dall'infermità e sia stata poi riconosciuta pensione privilegiata.

Nella vicenda in esame il ricorrente L. S. era militare della Guardia di Finanza, che per gravi reati penali è stato destituito con determinazione del 31 maggio 2004 del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza avente ad oggetto la "perdita del grado per rimozione". Il ricorrente presentava il 4 aprile 2019 domanda di pensione privilegiata. Gli veniva quindi attribuita la pensione di ottava categoria con decreto n. 1411 del 7 maggio 2019, sicché l'ente previdenziale ha iniziato ad erogare il trattamento.

Il Giudice osserva preliminarmente che, come puntualmente dedotto dalla Guardia di Finanza, l'anzianità contributiva del L. è pari a venticinque anni, 1 mese e 6 giorni, atteso che il L. veniva arruolato il 15 ottobre 1975 e veniva posto in congedo per destituzione il 31 maggio 2004; detto periodo di 26 anni, 7 mesi e 21 giorni deve però tener conto del periodo della sospensione di anni sei, mesi 2 e giorni 21, che -ai sensi dell'art. 1847 del Codice dell'Ordinamento Militare- implica il computo per la metà e, quindi, di anni 3, mesi 1 e giorni 10. Pertanto, dal servizio complessivo va sottratto per la metà il periodo di sospensione, sicché si perviene ad un servizio utile di anni 25, mesi uno e giorni sei. Tale conteggio differisce da quello del decreto n.

1414 del 7 maggio 2019 (anni 25, mesi 7 e giorni 16).

In punto di diritto, non appare pertinente il richiamo della sentenza n. 63 del 2023 della locale Sezione di Appello contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, poiché la summenzionata pronuncia riguarda un soggetto che era cessato dal servizio militare per infermità, mentre nel caso in esame il L. è stato destituito dalla Guardia di Finanza per vicende penali e disciplinari.

Tanto premesso, venendo all'esame della normativa, l'art. 67 del DPR n. 1092/1973 stabilisce che: *"1. Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. 2. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. 3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più*

favorevole...".

Va certamente considerato pure l'art. 52 del citato DPR, che prevede che *"...L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo..."*.

Occorre nondimeno rilevare che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell'accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

La giurisprudenza si è ampiamente interrogata sul perimetro applicativo dell'art. 67, comma 3, DPR 1092/1973 con riguardo a fattispecie analoghe a quella odierna. L'indirizzo più recente e più autorevole, condiviso da questo Giudice, ha escluso l'applicabilità di detta norma nei confronti di coloro che, pur godendo di pensione privilegiata, siano cessati dal servizio per causa diversa dall'infermità.

Va richiamata la sentenza n. 80 del 2025 della Sezione Calabria, che ha sottolineato che: *"Non v'è alcuna necessità, in questo caso, di offrire una lettura sistematica ed evolutiva delle norme che hanno segnato il passaggio dal sistema retributivo al sistema per quote, dal momento che, come anche la sentenza della Sez. Giur. App. per la regione Sicilia n. 63/A/23 (richiamata dal ricorrente) ha precisato, il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato sufficiente per l'accesso alla pensione*

normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità.

Che è esattamente la situazione “quod effectum” [del ricorrente]. Se da un lato è vero che il ricorrente è cessato dal servizio per destituzione, da altro lato è altrettanto vero che [...] senza il riconoscimento dell’infermità non avrebbe avuto accesso alla pensione di privilegio. Agli effetti del trattamento pensionistico privilegiato, cioè che rileva è stato il riconoscimento di una infermità, con conseguente iscrizione tabellare.

Pertanto, non ha errato l’INPS nel mettere a confronto il sistema decimale del comma 4 dell’art. 67 col sistema percentualistico del comma 2 della stessa norma che, entrambi, principiano dal presupposto che il militare abbia diritto alla pensione di privilegio, ove il riferimento alla pensione normale è solo il comune denominatore per la base del calcolo comparativo”.

Tali affermazioni concordano con l’orientamento già espresso dalla Corte dei Conti in diverse pronunce.

In particolare, è stato affermato che: “Nel caso di specie, dall’atto di conferimento della pensione, emerge come il [ricorrente] avesse maturato - al momento del collocamento in congedo e, quindi, prima del passaggio al ruolo civile - un servizio utile superiore ai 15 anni (in quanto pari a 25 anni, 11 mesi e 29 giorni) ed un servizio effettivo superiore ai 12 anni (in quanto pari a 20 anni, 11 mesi e 29 giorni). Il possesso dei menzionati requisiti contributivi - superiori alle soglie di accesso alla pensione normale stabilite dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 1092/1973, testé richiamato - preclude l’applicazione del beneficio pensionistico contemplato dall’art. 67, comma 3, D.P.R. 1092/1973 (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, 15 novembre 2022, n. 812)” (così, Sez. Puglia n. 224/2023; in termini analoghi anche Sez.

Lazio n. 287/2024).

In breve, il comma 3 dell'art. 67 DPR 1092/1973 introduce un modello di calcolo percentualistico che vale unicamente per le pensioni di 7° e 8° categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo e non ne abbia maturato almeno quindici.

E' evidente che il L. ha raggiunto l'anzianità di servizio indicata dal primo comma dell'art. 52 DPR 1092/1973, sicché non può trovare applicazione il comma 3 del successivo art.67 del medesimo DPR 1052/1973, che presuppone il fatto di non aver raggiunto l'anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale.

In altri termini, il combinato disposto di cui all'articolo 52 comma 1 e all'art. 67 comma 2 e 4 del DPR disciplina il trattamento pensionistico di privilegio per i militari che cessano per infermità con lesioni dipendenti da causa di servizio, ma solo se hanno superato il minimo appunto di 15 anni. Per contro, viene applicata la maggiorazione dettata dal predetto comma 3, solamente se detto limite non è stato raggiunto. Tale circostanza non sussiste nell'odierna fattispecie, poiché il L. è stato destituito per sanzione disciplinare e aveva più di quindici anni di anzianità.

Da ultimo, va richiamata la sentenza n. 224/2025 della I Sez. centrale d'Appello, secondo cui: *“Il primo giudice ha dunque, correttamente, ritenuto inapplicabile al caso in esame il terzo comma dell'art. 67 del DPR n. 1092/1973, norma dedicata ai militari cui spetta la pensione privilegiata per*

infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (primo comma), la cui misura, in caso di pensione ascrivibile alla 7^a categoria, è aumentata dello 0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile solo nel caso in cui il militare abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, ma non abbia ancora maturato l'anzianità di "almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo", prevista, per l'accesso alla "pensione normale" per il militare che cessa dal servizio militare, nel primo comma dell'art. 52 del citato DPR. In altri termini è corretta la prospettazione dell'INPS laddove afferma che si principia "dal presupposto che il militare abbia diritto alla pensione di privilegio, ove il riferimento alla pensione normale è solo il comune denominatore per la base di calcolo comparativo. Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^a e 8^a categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi".

Secondo l'appellante invece, la possibilità di applicare l'art. 67, comma 3 citato, discenderebbe dalla lettura, sistematica, delle norme che, nel passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo per quote, hanno interessato l'ordinamento previdenziale.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ritiene condivisibile, ha affermato che "Non v'è alcuna necessità, in questo caso, di offrire una lettura sistematica ed evolutiva delle norme che hanno segnato il passaggio dal sistema retributivo al sistema per quote, dal momento che, come anche la sentenza della Sez. Giur. App. per la regione Sicilia n. 63/A/23 ha precisato, il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in

passato sufficiente per l'accesso alla pensione normale, è attualmente vigente

soltanto in caso di cessazione per infermità [...]

L'interpretazione sostenuta dalla difesa del ricorrente finisce per stravolgere

la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto se da un

lato si offre una lettura evolutiva del requisito contributivo per l'accesso alla

pensione c.d. normale, non si capisce perché non si debba offrire una lettura

altrettanto evolutiva del requisito minimo dei 5 anni effettivi individuato dal

comma 3 dell'art. 67 che, ragionevolmente, conserva un senso di equità solo

se l'accesso alla pensione normale è quello individuato dal primo comma

dell'art. 52, ovvero sia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di cui almeno

12 effettivi. (Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025)".

La Corte ritiene di aderire a tali principi ormai consolidati, non

ravvisandosi elementi che possano condurre a una diversa

interpretazione come quella prospettata dal ricorrente, le cui tesi sono

quindi palesemente infondate.

In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché il ricorrente va

condannato al pagamento delle spese legali in favore dell'INPS, in

persona del legale rappresentante, quantificate complessivamente in

euro 750 (settecentocinquanta/00) oltre accessori; il ricorrente va pure

condannato al pagamento delle spese legali in favore della Guardia di

Finanza quantificate complessivamente in euro 750

(settecentocinquanta/00) oltre accessori.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-condanna il ricorrente L. S. al pagamento delle spese legali in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante, quantificate complessivamente in euro 750 (settecentocinquanta/00) oltre accessori;

-condanna il ricorrente L. S. al pagamento delle spese legali in favore della Guardia di Finanza quantificate complessivamente in euro 750 (settecentocinquanta/00) oltre accessori;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 29 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 22 luglio 2026

Pubblicata il 24 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di **L. S.**, C.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)